TRIBUNALE DI TIVOLI

Oggetto: iscrizione nell'elenco dei professionisti previsto dall'art. 179-*ter* c.p.c.

Il Presidente

Visto l'art. 179 ter disp.att. c.p.c., nella formulazione in vigore dal 1 marzo 2023, che prevede che presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591 -bis del codice;

premesso che:

- con decreto n. 13/2023 del 13 aprile 2023 è stato costituito il Comitato per la formazione dell'elenco suddetto, nelle persone dei Signori:

Dr.ssa Francesca Coccoli	Presidente delegata
Dr. Francesco Lupia	Componente
Dott. Giorgio Giorgi	Componente
Avv. Fabiola Salvati	Componente
Dott. Carlo De Vincenzi	Componente

- il Comitato si è insediato come da verbale della prima seduta del 22 giugno 2023 ed ha definito tempi e presupposti per la presentazione delle domande di nuova iscrizione e di conferma nell'elenco e ha approvato il Regolamento dell'attività del Comitato;

considerato che:

- il nuovo elenco, una volta formato e popolato secondo le previsioni del nuovo testo dell'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c., in occasione della prima seduta del Comitato da fissarsi, come da verbale del 22 giugno 2023, nel mese di gennaio 2024, sostituirà il preesistente elenco formato secondo le modalità previste dlal'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. nel testo anteriormente vigente alla cosiddetta riforma Cartabia ed in scadenza al 31.12.2023;
- appare opportuno impartire indicazioni di carattere generale sulla presentazione delle domande di iscrizione da parte dei professionisti;

Tanto premesso

DISPONE

l'avvio delle operazioni di formazione e primo popolamento dell'elenco, con invito ai professionisti interessati a compilare le domande di iscrizione ai sensi del 4° comma dell'art. 179-*ter* disp.att. c.p.c., come novellato dal decreto legislativo n. 149/2022, corredate dalla documentazione richiesta nel rispetto delle prescrizioni previste dalla citata disposizione normativa;

AVVISA

che ai fini della presentazione delle domande di iscrizione da parte dei professionisti interessati all'inserimento nel nuovo elenco:

- le domande potranno inoltrarsi esclusivamente con modalità telematiche seguendo l'apposita procedura guidata sulla piattaforma pubblicata sul sito del Tribunale e compilando il *format* presente sulla stessa, che si allega al presente decreto per opportuna conoscenza e diffusione;
- per poter utilizzare la piattaforma i professionisti interessati dovranno registrarsi al sistema accendendo dal *banner* presente sull'*home page* del sito *web* del Tribunale denominato "Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita" e cliccando successivamente sul pulsante "Area riservata ai professionisti";
- a seguito della registrazione, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di iscrizione all'elenco,

unitamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa.

In particolare il professionista dovrà:

1. inserire i propri dati personali ed anagrafici, tramite il menu "**Dati personali**";
2. inserire gli ulteriori dati richiesti e generare la domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "**Prima iscrizione-Generazione domanda**";
3. firmare digitalmente la domanda e le eventuali autocertificazioni, utilizzando il proprio *software* di firma;
4. caricare ed inviare la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, tramite il menu "**Prima iscrizione – Caricamento domanda e allegati**";

- a seguito dell'invio al Presidente del Tribunale, la domanda non potrà essere successivamente modificata o integrata;
- nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente via pec l'annullamento della domanda già presentata, all'indirizzo comitato179ter.tribunale.tivoli@giustizia.it;
- ogni tre anni il Comitato provvederà alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio;
- i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni;
- sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. con le cadenze temporali stabilite nel relativo Regolamento e nella riunione del 22 giugno 2023 (gennaio 2024, per le domande pervenute entro il 31 ottobre

2023; nei mesi di marzo e novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024, con riferimento alle domande in seguito tempestivamente inserite);

- al termine di ciascun semestre, il Comitato valuterà le revoche delle deleghe disposte dai giudici dell'esecuzione immobiliare ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'elenco dei professionisti destinatari dei provvedimenti.

Dispone la comunicazione del presente provveidmento all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli e al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, affinchè ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, nonché al Responsabile del sito del Tribunale e alla società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. per la pubblicazione dello stesso in apposita area dedicata all'attività del Comitato nella quale saranno pubblicati anche i verbali del Comitato e il regolamento e tra le "news in evidenza".

Tivoli, 25.9.2023.

Il Presidente del Tribunale
Stefano Carmine De Michele

Tivoli, 25/09/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Depositato in Segreteria
L'Assistente Giudiziario
Stefania Censi

FOTOGRAFIA
FORMATO
TESSERA

OPZIONALE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI TIVOLI

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI REGISTRATI EX ART. 534 BIS E 591 BIS C.P.C. E 169 *TER* E 179 *TER* DISP. ATT. C.P.C. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ C.F. _____

residente in _____ via _____

iscritto all'albo dell'Ordine _____ di _____

Sezione _____ dal _____ con Tessera n. _____

con studio in _____ via _____

telefono _____ cellulare _____

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): _____

Indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): _____

CHIEDE

di essere iscritto all'elenco dei Professionisti delegati alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati (ex artt. 534 bis e 591 bis c.p.c. e 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c.) 169 *ter* e 179 *ter* disp. att. c.p.c., precisando di essere disponibile a ricevere incarichi relativi a:

☐ beni immobili *ovvero* ☐ beni mobili registrati *ovvero* ☐ beni immobili e beni mobili registrati

A tale scopo, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445:

DICHIARA

di possedere i requisiti necessari per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco ovvero, **anche alternativamente**:

1) ☐ di aver svolto nell'ultimo quinquennio in qualità di delegato alla vendita non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita [1], senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione.

(Se si spunta la casella, per documentare il requisito della specifica competenza tecnica -costituito dalle dieci deleghe svolte - dovranno prodursi per ogni delega: a) stralcio dell'ordinanza di delega o di nomina da cui si ricavino i dati del Tribunale delegante, il numero di ruolo della procedura (o del giudizio di divisione endoesecutiva), la data del conferimento dell'incarico. Dovranno inoltre prodursi: 1) per le procedure concluse con l'approvazione di almeno un piano di riparto: b) copia del progetto di distribuzione e del piano di riparto depositati; c) ordinanza di approvazione del progetto; 2) per le procedure concluse anticipatamente o sospese: b) ordinanza di sospensione della procedura (ex artt. 623 o 624 bis) ovvero provvedimento di estinzione o di improcedibilità; c) avviso di vendita pubblicato [2]).

TRIBUNALE DELEGANTE	TIPO PROCEDIMENTO[3]	RUOLO PROCEDIMENTO	DATA CONFERIMENTO INCARICO	DATA FINE INCARICO	STATO DEL PROCEDIMENTO[4]

[1] Il quinquennio è da considerarsi a ritroso dalla data di invio della domanda di iscrizione; l'attività deve essere stata conclusa in detto periodo, anche se la delega è stata conferita "ante" quinquennio; sono considerate valide le deleghe concluse nel quinquennio: a) con approvazione di un piano di riparto (in caso di procedure plurilotto è sufficiente l'approvazione di un progetto parziale); b) con la chiusura anticipata della procedura, ovvero per sospensione della stessa, purché sia stato almeno pubblicato un avviso di vendita. Non sono considerate valide le deleghe ancora in corso di svolgimento (e quindi non ancora concluse per nessuno dei lotti oggetto di procedura).

[2] NB: si raccomanda di produrre la documentazione suindicata esclusivamente per il numero di deleghe richiesto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. (n. 10). I documenti attinenti ad ogni singola delega dovranno essere inseriti in una specifica cartella denominata con numero RGE e Anno (es. 10-2019) e le 10 cartelle dovranno essere contenute in un unico file ZIP di dimensione massima pari a 28MB al fine del loro caricamento sul sistema. Si potrà inserire un'elencazione di ulteriori incarichi conclusi o in essere – senza allegazioni – con file pdf da allegare alla domanda e denominato "ulteriori deleghe".

[3] Esecuzione immobiliare; divisione endoesecutiva.

[4] Sospeso, estinto, improcedibile, definito con riparto finale; in corso di vendita altri lotti.

2) ☐ di essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015.

(Se si spunta la casella, il possesso di tale requisito deve essere provato mediante la produzione dell'attestato di partecipazione e superamento dell'esame rilasciato dall'ente preposto alla formazione);

3) ☐ di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, oppure organizzati da università pubbliche o private, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

(Se si spunta la casella, il possesso di tale requisito deve essere provato mediante la produzione dell'attestato di partecipazione e superamento dell'esame rilasciato dall'ente preposto alla formazione da cui emergano il programma e le modalità di svolgimento del corso);

Ed inoltre:

4) ☐ di essere di condotta morale specchiata (art. 179*ter*, comma 3 disp. att. c.p.c.);

5) ☐ di non avere procedimenti disciplinari pendenti presso il competente Organo di disciplina dell'Ordine professionale di appartenenza;

☐ di avere procedimenti disciplinari presso il competente Organo di disciplina dell'Ordine professionale di appartenenza;

☐ di essere stato destinatario di sanzione/i disciplinare/i con provvedimento/i definitivo/i

(Se si spunta la casella, il richiedente l'iscrizione è onerato della produzione del/dei provvedimenti disciplinare/i);

6) ☐ di non aver presentato domanda di iscrizione all'Elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c. presso altro Tribunale e di non essere attualmente iscritto nell'Elenco di altro Tribunale (secondo quanto previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c., comma 10), impegnandosi fin d'ora a chiedere senza ritardo la cancellazione dall'elenco di questo Tribunale, laddove ottenesse l'iscrizione in altro elenco;

ed

ALLEGA

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;

4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;

5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.;

6) copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità;

7) ricevuta telematica di pagamento della marca da bollo digitale [5] .

---

[5] Il pagamento della marca da bollo dell'importo pari ad € 16,00 può essere effettuato direttamente sul Portale dei Servizi Telematici, accedendo dall'area "Servizi / Pagamenti online tramite pago PA - utenti non registrati" e di seguito selezionando la voce "Altri pagamenti" e tipologia "Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria".

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per la formazione di elenchi trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e che potranno essere pubblicati sul sito internet del Tribunale di Roma.

Data, _____

FIRMATO DIGITALMENTE

_____